

TI_GERICHTE 31.2024.5 vom 5. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2024.5

FR: TI_GERICHTE 31.2024.5 du 5 septembre 2024

IT: TI_GERICHTE 31.2024.5 del 5 settembre 2024

Regeste

Responsabilità del datore di lavoro in casu data, non avendo l'ex amministratore unico fatto valere validi motivi di discolpa e/o di giustificazione relativi al mancato pagamento dei contributi. Conferma della qualifica di dipendente di un collaboratore della società

Erwägungen

E. 1

e 149 LEF – che determina parimenti l'insorgenza del danno e sancisce quindi l'irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid. 2.2. e 31.2020.33 dell'8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali). In concreto, come da giurisprudenza sopra esposta, a seguito del rilascio degli ACB (il primo il 27 aprile 2022) – che segnano l'insorgenza (e anche la conoscenza) del danno e quindi l'insolvenza della società –, con le decisioni contestate la Cassa ha chiesto in via sussidiaria a RI 1, amministratore unico dal

E. 4

dicembre 2016 al 22 novembre 2022 (cfr. consid. 1.1.), il risarcimento per i contributi non versati dalla società nel 2022 pari a fr. 20'441,90 ed i contributi non liquidati sulle prestazioni ricevute da _____ dal 2019 al 2020 considerate come salario. 2.4. L'art. 52 cpv. 3 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 stabiliva che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall'insorgere del danno. Il termine di cui all'art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall'art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006). Secondo l'art. 52 cpv. 3 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2020, “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dall'insorgere del danno, ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 CO. Nel caso concreto, coincidendo il momento della conoscenza del danno con l'emissione degli attestati di carenza beni, il primo datato 27 aprile 2022 (sub doc. 7), – successivamente quindi all'entrata in vigore del nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS – è

applicabile il termine di prescrizione di tre anni. Visto che le decisioni di risarcimento sono state emesse rispettivamente il 13 ottobre 2023 ed il 17 gennaio 2024, quindi entro tre anni dal rilascio del primo ACB, il credito risarcitorio non è prescritto. 2.5. Con le decisioni contestate, la Cassa ha chiesto al ricorrente il risarcimento di fr. 20'441,90 pari ai contributi AVS/ AI/IPG/ AD e AF non soluti dalla società nel 2022 (interessi di mora e dalle spese esecutive incluse) e fr. 6'223,10 per i contributi paritetici insoluti relativi alla ripresa salariale nei confronti di _____ per il periodo 2019-2021. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Secondo costante giurisprudenza, spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b) Ritornando al caso in esame, alla decisione di risarcimento 13 ottobre 2023 la Cassa ha allegato il conteggio dei contributi paritetici 2022 dovuti e di quelli rivendicati (doc. 1). Inoltre, con la risposta di causa 15 marzo 2024 l'amministrazione ha prodotto la dichiarazione salari 2022 firmata dal ricorrente il 2 giugno 2023, rettificata dalla Cassa e posta a fondamento del calcolo della massa salariale e dei relativi oneri sociali (sub doc. 7). La Cassa ha anche allestito uno specchietto relativo all'evoluzione del debito contributivo per l'anno in questione dal quale risulta un saldo a suo favore di fr. 20'220,20 (doc. 4). A tale somma vanno aggiunti fr. 221,70 di contributi sui salari rivendicati nel 2022 (sub doc. 4). Complessivamente il danno subito dalla Cassa ammonta a fr. 20'441,90. Per quel che concerne la ripresa salariale, la Cassa ha fatto riferimento alla decisione 19 agosto 2022 della _____ ove risulta l'ammontare dei salari oggetto della ripresa (sub doc. 1 inc. 31.2024.11; cfr. consid. 2.6.2). Alla decisione su opposizione del 17 gennaio 2024 l'amministrazione ha poi allegato il relativo conteggio contributivo (doc. 1 inc. 31.2024.11). Visto quanto sopra, la Cassa ha debitamente documentato l'importo del danno subito. 2.6. Il ricorrente contesta la ripresa salariale effettuata dalla Cassa nei confronti di _____ relativa agli anni 2019 - 2021, i cui contributi non versati sono oggetto della decisione di risarcimento del 17 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.7). Il ricorrente sostiene che si tratta di proventi da attività indipendente e non di salario versato dalla FA 1, motivo per cui i contributi richiesti non erano dovuti. 2.6.1. A norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri. Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e imprevedute, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 172 consid. 3c e 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000). Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127). Infine, va rilevato che le definizioni secondo il diritto AVS di attività lucrativa dipendente e indipendente valgono anche per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, per la previdenza professionale e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Spetta di regola alle casse di compensazione decidere se un reddito debba essere considerato da attività lucrativa dipendente o indipendente. Nell'ambito di competenza dell'_____ (art. 66 LAINF) sia le casse di compensazione che l'_____ sono responsabili della decisione: l'_____ per l'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione interessata per le altre assicurazioni sociali. Esse non possono rinunciare alla loro competenza e lasciare la decisione all'altro assicuratore. Prima della notifica la cassa di compensazione e l'_____ coordinano le loro decisioni in modo adeguato (marg. 1040,1041 e 1042 delle Direttive sul salario determinante, DSD).

2.6.2. Nel caso concreto, nella decisione contestata del 17 luglio 2024 (punto no. 6) la Cassa ha pertinentemente e convincentemente ritenuto _____ (attivo nel campo delle pulizie e, a volte, di facchinaggio) quale salariato presso la _____ negli anni 2019, 2020 e 2021. Alle relative motivazioni va fatto riferimento. In particolare, va rilevata l'esauriente e dettagliata istruttoria eseguita dalla _____ in merito all'accertamento della posizione di _____, sfociata nella decisione formale 19 agosto 2022 dal

seguinte tenore: " (...) Abbiamo constatato che da 1° gennaio 2019 lei [_____, ndr] svolge un'attività lucrativa dipendente per la _____ ed è quindi assicurato d'obbligo presso la _____ contro gli infortuni. Il suo datore di lavoro è tenuto per legge a versare i premi assicurativi dedotti dal suo salario. Dalle nostre informazioni, risulta che le retribuzioni soggette a premi si presentano come segue: - Per l'anno 2019: CHF 1'819.58 - Per l'anno 2020: CHF 35'414.20 - Per l'anno 2021: CHF 3'400.- (...)” (sub doc. 3° inc. 31.2024.11) Solo la FA 1, per il tramite del ricorrente, ha presentato opposizione. Di conseguenza, con decisione su opposizione del 14 febbraio 2023 l'assicuratore contro gli infortuni, ribadendo la natura dipendente dall'attività svolta _____, ha evidenziato: " (...) 3.3 Nel rapporto LLN (Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero) del 15 marzo 2021, archiviata il 19 agosto 2022, è stato riportato che _____ svolgeva l'incarico di magazziniere presso FA 1 (cfr. pag. 1 del rapporto LLN). È stato inoltre rilevato che _____ ha fatturato prestazioni di lavoro nell'ambito della pulizia e della logistica a FA 1 per un importo di 1819 franchi nel 2019, 35 414 franchi nel 2020 e 3400 franchi nel 2021 (cfr. pag. 9 del rapporto LLN). Nell'ambito del controllo LLN di FA 1 il 2 febbraio 2021, _____ ha dichiarato di esercitare un'attività di facchinaggio, che FA 1 era il suo unico cliente, che lavorava presso la loro sede quando FA 1 si rivolgeva a lui e fatturava sulla base di un forfait giornaliero di 150-200 franchi. Dalle ricevute allegate al rapporto LLN risulta inoltre che _____ fatturava principalmente prestazioni di manodopera e che la remunerazione veniva corrisposta dalla società tramite il suddetto forfait. Le ricevute non indicano che siano stati utilizzati mezzi di esercizio considerevoli o che il sig. _____ si sia procurato da solo il materiale necessario per l'esecuzione dei lavori. È quindi evidente che _____ ha messo a disposizione della sua società solo la manodopera. Ciò depone a favore di un'attività dipendente. D'altro canto, _____ non ha stipulato alcuna assicurazione per la responsabilità civile dell'azienda. A tale proposito, rimandiamo alle indicazioni fornite da quest'ultimo nel questionario della _____ del 9 giugno 2021, secondo le quali egli non cerca nuovi clienti attraverso la pubblicità, non ha una vera e propria organizzazione aziendale e non ha dovuto fare grossi investimenti. Non vi è alcuna iscrizione nel registro di commercio. Si tratta di elementi che depongono contro l'esistenza di un'attività indipendente. Infine, la dichiarazione del 23 marzo 2022 di _____ (cfr. numero cliente 1021-38798.0; archiviato il 25 luglio 2022), che conferma di non essere mai stato un dipendente di FA 1, non influisce sull'esame dello status in materia di diritto delle assicurazioni sociali. Sono piuttosto le circostanze economiche a essere determinanti (cfr. cap. 2.2 più in alto). Va inoltre sottolineato che tale dichiarazione è stata redatta nel marzo 2022 per delle prestazioni eseguite negli anni dal 2019 al 2021. (...)” (sub doc. 3A inc. 31.2024.11) Va ricordato che la società (e per essa l'insorgente, quale amministratore unico), non ha contestato la suddetta decisione, rispettivamente avrebbe potuto far contestare la pronuncia dall'amministrazione del fallimento (cfr. art. 240 LEF; "... gehen die Verwaltungs - und Verfügungsbefugnisse auf die Konkursmasse, die sie durch die konkursverwaltung ausübt “ : i poteri di amministrazione e di disposizione sono trasferiti alla massa fallimentare, che li esercita attraverso l'amministrazione del fallimento; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2013, ° 41 n. 6 pag. 379), ritenuto che la decisione su opposizione (14 febbraio 2023) è successiva al fallimento della società (24 novembre 2022). Con il ricorso 17 luglio 2024, come già in sede di opposizione, l'insorgente non ha tuttavia prodotto valida documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni: ad esempio che _____ si fosse presentato quale imprenditore non solo alla FA 1, ma

presso altri; oppure che _____ aveva personale e attrezzature proprie, indizi che avrebbero potuto deporre a favore di un'attività indipendente. Del resto, come risulta dagli atti _____ (doc. 3A inc. 31.2024.11), nemmeno in sede di procedura di opposizione contro la decisione 19 agosto 2022 dell'assicuratore contro gli infortuni il ricorrente ha prodotto la preannunciata documentazione a sostegno dello status di indipendente di _____, questo nonostante il 7 dicembre 2022 la _____ gli abbia concesso un'ultima proroga (scadente l'11 gennaio 2023). Pertanto, la qualifica di _____ quale dipendente della FA 1 va confermata, come pure la relativa ripresa salariale effettuata dalla Cassa.

2.7. Il ricorrente evidenzia che la procedura fallimentare non è conclusa, che l'UF e la società avrebbero incassato fatture anche dopo il decreto di fallimento, che la società dispone ancora di beni ed articoli in magazzino di valore superiore a quanto chiesto dalla Cassa e che pertanto l'ACB del 9 maggio 2022 non doveva essere emesso e, infine, che egli è creditore nei confronti della FA 1. In primo luogo, come rettamente evidenziato nella decisione contestata, va ricordato che, secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo. In effetti, per la giurisprudenza federale, è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l'ammontare esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento e che, a determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà loro l'eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 20 ottobre 2000, inc. 31.1999.00026/31.1999.00036; STCA 18 marzo 2019, inc. 31.2015.15). Parimenti dunque la Cassa può promuovere un'azione risarcitoria per l'intero credito, anche qualora sia pendente la procedura fallimentare della società: il versamento di un eventuale dividendo sarà computato, successivamente, in riduzione del danno (DTF 116 V 76 consid. 3b). In caso di pagamento nell'ambito del fallimento, l'amministrazione dovrà quindi cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b). Per questi motivi, nel caso in esame la Cassa ha rettamente iniziato la procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS senza dover aspettare la conclusione del fallimento. Inoltre non spetta allo scrivente Tribunale accertare la conformità alla legge dell'operato dei funzionari dell'UE (in relazione al rilascio degli attestati di carenza beni), ritenuto che, almeno secondo quanto risulta agli atti, il loro agire non è stato oggetto di reclamo alla competente autorità di vigilanza (art. 17 LEF; sull'oggetto e sui motivi del ricorso all'autorità di vigilanza cfr. Ammon-Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, pag. 39s). Quanto sostenuto dal ricorrente non influisce pertanto sull'esito della presente procedura. Irrilevante è altresì l'asserzione del ricorrente secondo cui egli sarebbe creditore nei confronti della FA 1. Se ciò fosse vero, il suo asserito credito avrebbe dovuto essere insinuato nel fallimento della società, ciò che non risulta dagli atti. Del resto, tale circostanza (l'asserita sua qualità di creditore) non ha alcuna influenza sulla conferma o meno della sua responsabilità ex art. 52 LAVS quale amministratore unico della società.

2.8. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla

cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Come verrà precisato al prossimo considerando, incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.9. A i sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b). La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

2.10. Nella fattispecie concreta, come detto (cfr. consid. 1.1), il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico della FA 1, con diritto di firma individuale, dal 4 dicembre 2016 (data di pubblicazione nel FUSC) fino al fallimento della società decretato il 23 novembre 2022. Accettando il mandato di membro del CdA l'insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente sull'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di

conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell'11 novembre 2003, H 33/03 dell'8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che " scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità ." Secondo la nostra Massima istanza, l'amministratore di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). Ne caso in esame, come detto, accettando il mandato di amministratore unico il ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivavano, come pure le conseguenze personali consecutive al mancato versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro. Di questa responsabilità egli era ben consapevole, ritenuto che il 17 febbraio 2023 la Cassa gli aveva chiesto il risarcimento per la mancata liquidazione dei contributi scoperti degli anni 2020/21 (cfr. consid. 13). A seguito della sua opposizione, con decisione su opposizione 24 luglio 2023 l'amministrazione ha confermato la richiesta di risarcimento, decisione che è poi cresciuta in giudicato. 2.11. 2.11.1. L'insorgente non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l'esistenza di speciali circostanze – che d'altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i

contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). D'altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debtrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l'omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell'azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004). Come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita

contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame. Dagli specchietti relativi all'evoluzione dei pagamenti dei contributi del 2022 (doc. 4) si rileva come la Cassa dal 7 marzo 2022 ha dovuto diffidare la società al pagamento degli oneri sociali, avviando dal 31 marzo 2022 numerose procedure esecutive, sfociate nei menzionati ACB. Dall'elenco diffide risulta come già a partire dal 2015 la società sia stata a più riprese diffidata a versare quanto dovuto all'amministrazione (doc. 5). Per il 2022 la società ha versato solo una minima parte (fr. 2'151,05) dei contributi dovuti (fr. 20'220,20) (cfr. specchietto relativo all'evoluzione del debito contributivo per l'anno 2022 in doc. 4). Trattandosi di un lungo lasso di tempo ai sensi della giurisprudenza, la negligenza grave deve essere confermata. Visto quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di amministratore unico della società e non sussistendo validi motivi di discolta e/o di giustificazione, l'insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento di fr. 20'441,90 per contributi partiteci dovuti dalla società nel 2022 (spese, interessi inclusi).

2.11.2. Per quanto concerne il danno per il mancato pagamento dei contributivi relativi alla ripresa salariale di _____, nella decisione contestata del 17 gennaio 2024 la Cassa ha pertinentemente rilevato che: "(...) - malgrado il signor _____ abbia iniziato a prestare la propria manodopera alla FA 1 già a partire dal 2019, quest'ultima non ha mai spontaneamente e preventivamente sottoposto alla Cassa – unico ente assieme alla _____ preposto a decidere – il caso del signor _____ affinché se ne potesse determinare correttamente e per tempo il relativo statuto assicurativo; - il signor RI 1, quale amministratore unico della FA 1, non ha nemmeno mai verificato che il signor _____ disponesse di un'attestazione ufficiale della Cassa che lo ritenesse indipendente per le attività svolte in seno alla FA 1; - il caso del signor _____ è emerso solamente a seguito del controllo effettuato dall'UIL nel marzo 2021, ciò che ha permesso di conoscere non solo i redditi conseguiti sino a quel momento ma anche che il rapporto di collaborazione era in essere già addirittura dal 2019; - solamente il 23 marzo 2022 – dopo oltre 3 mesi dalla prima presa di posizione della _____ – il signor RI 1 si è fatto rilasciare una _____ dichiarazione dal signor Zucco. Come precedentemente esposto le dichiarazioni unilaterali delle parti non hanno alcun valore probatorio e quindi nessuna influenza nell'ambito della definizione dello statuto assicurativo del lavoratore. Peraltro il signor _____ si è limitato a dichiarare, tardivamente, non tanto che fosse un vero imprenditore indipendente motivando compiutamente tale posizione, ma solamente che, a suo dire, non sarebbe mai stato dipendente della FA 1; - il signor _____ non ha mai contestato le decisioni della _____ che lo hanno ritenuto salariato della FA 1, lasciando quindi che le stesse crescessero in giudicato incontestate; - la FA 1 e quindi personalmente il signor RI 1, quale amministratore unico della stessa, sono sempre stati informati dalla _____ e dalla Cassa in merito al "problematico statuto" del signor _____; - nell'ambito dell'opposizione interposta dal signor RI 1 nei confronti della decisione della _____ del 19 agosto 2022, l'opponente non ha mai – malgrado vari solleciti e la concessione di proroghe – fornito a tale ente la documentazione e le informazioni richieste, limitandosi quindi sostanzialmente a ribadire che il signor _____ non fosse integrato nelle risorse umane della società; - l'opponente non ha mai interposto ricorso contro la decisione su opposizione della _____ del 14 febbraio 2023. Al riguardo va anche evidenziato che malgrado il fallimento della società fosse stato decretato il 24 novembre 2022, la procedura di opposizione era ancora in corso, tant'è che il signor RI 1 ha richiesto il 7 dicembre 2022 una

proroga alla _____ (ottenuta con un ultimo termine all'11 gennaio 2023) per presentare quanto richiesto. Ciò evidenzia che il signor RI 1 si sia disinteressato della procedura in corso con la _____; - ritenuto che la posizione del signor _____ è già stata chiarita in precedenza e che la società, nella persona del signor RI 1, ha già avuto modo di prenderne conoscenza, di contestarla e di esprimersi compiutamente, non occorre entrare ulteriormente nel merito. La Cassa fa proprie le argomentazioni espresse dalla _____ nella sua decisione su opposizione del 14 febbraio 2023 che, lo si ribadisce, è cresciuta in giudicato incontestata; - malgrado l'opponente fosse al corrente da anni – quindi ben prima del fallimento della società – della chiara posizione della Cassa e della _____ in merito allo statuto assicurativo del signor _____, non ha mai provveduto ad effettuare degli accantonamenti per far fronte alla richiesta contributiva che la Cassa – se non fosse nel frattempo intervenuto il fallimento – avrebbe certamente potuto intimare per tempo alla FA 1. L'importanza di un tale accantonamento non poteva certo sfuggire agli occhi del signor RI 1, ritenuto che la società fosse in mora con il pagamento degli oneri sociali da diversi anni (oggetto di diffide di pagamento dal 2015 e di precetti esecutivi dal 2017). Del resto la Cassa ha nel frattempo dovuto emettere nei confronti dell'opponente altre due decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per gli scoperti della FA 1 degli anni 2020, 2021 e 2022 (per complessivi CHF 55'796.30, sinora saldati in ragione di CHF 1'200.00. (...))” (doc. A pag. 10-12 inc. 31.2024.11) Alla succitata dettagliata e convincente esposizione va data adesione. Di conseguenza, la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente va confermata anche per quanto concerne il mancato pagamento dei contributi determinati sulle riprese salariali 2019, 2020, 2021 di _____.

2.12. Il ricorrente ha chiesto “ di poter testimoniare e presentare testimoni al fine di discolpare me stesso da qualsiasi responsabilità...”, come pure un'udienza con testimoni per accertare lo status assicurativo di _____. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. fra le tante STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Ne consegue che la richiesta del ricorrente va respinta, essendo la documentazione agli atti sufficiente per confermare la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Per quanto concerne l'audizione del ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone

l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. fra le tante STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2; cfr. anche Bollinger, BSK-ATSG, n. 11 e segg. ad art. 61 LPGa). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). Nel caso in esame, come visto, contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento. 2.13. Il nuovo art. 61 lett. a LPGa in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l'art. 82a Disposizione transitoria LPGa) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Pronunciandosi di recente sul tema dell'accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all'ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGa e all'art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “ eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGa, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGa). ” Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt'oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall'art. 61 lett. f bis LPGa (come segnatamente nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all'art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata

manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021). Nella caso in esame, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l'entrata in vigore delle citate modifiche legislative (e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative) non si prelevano spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022). 2.14. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di “ responsabilità dello Stato ” ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della “ questione di diritto di importanza fondamentale ” – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.